

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LXXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VALSECCHI**

<b>INDICE</b>	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	1060	RICCIO . . . . .	1063
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1063
PRESIDENTE . . . . .	1060	RUBINACCI . . . . .	1063
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di borsa. (1979) . . . . .	1060	Permuta, con la Provincia di Araceli dei Frati Minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte nn. 13, 14 e 15. (1975) . . . . .	1064
PRESIDENTE . . . . .	1060	PRESIDENTE . . . . .	1064, 1065
SELVAGGI, <i>Relatore</i> . . . . .	1060	CAVALLARO NICOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	1064
FALETRA . . . . .	1060	FALETRA . . . . .	1064, 1065
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1060	PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1064, 1065
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. (1798) . . . . .	1061	Stanziamiento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ». (2019) . . . . .	1065
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	1065, 1066
RICCIO ed altri: Autorizzazione alla liquidazione della spesa occorsa per la esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, danneggiate dalla guerra. (885) . . . . .	1061	VIGENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1065, 1066
PRESIDENTE . . . . .	1061, 1063	FALETRA . . . . .	1065, 1066
SELVAGGI, <i>Relatore</i> . . . . .	1061, 1063	SELVAGGI . . . . .	1065
		WALTER . . . . .	1066
		PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1066
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (2021) . . . . .	1066
		PRESIDENTE . . . . .	1066
		TOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	1066

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
BONOMI ed altri: Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori. ( <i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1732-B)	1067
PRESIDENTE . . . . .	1067
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1067
FALETRA . . . . .	1067
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1068

### La seduta comincia alle 9,40.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Ferreri Pietro, Di Stefano Genova, Marzotto e Pella.

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, i deputati De Martino Carmine e Martinelli sono sostituiti dai deputati Riccio e Colasanto.

Comunico, inoltre, che ha chiesto di partecipare alla seduta il deputato Rubinacci.

### Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di borsa. (1979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di borsa ».

Il relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è strettamente legato con la legge 10 novembre 1954, n. 1079, la quale, all'articolo 5, delega il Governo ad emanare entro un anno, e cioè entro il 10 no-

vembre 1955, norme complementari ed integrative atte a rendere la riscossione del tributo di cui trattasi più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti modificazioni e aggiunte necessarie per coordinarle con la predetta legge 10 novembre 1954, n. 1079. Poiché la legge sulla perequazione tributaria non ha potuto perfezionarsi entro il 12 dicembre 1955 e cioè entro il termine utile fissato al Governo dal sopra citato articolo 5, il Governo chiede, appunto con questo provvedimento, una proroga al 30 giugno 1956 per la emanazione delle norme in elaborazione.

Tenuto conto di queste circostanze e soprattutto del fatto che tutta la materia deve essere riveduta, esprimo parere favorevole, anche se personalmente rimango alquanto scettico sulla possibilità che il provvedimento possa essere già operante entro il giugno del 1956: infatti, siamo già nel marzo e non è stato fatto ancora nulla.

Pertanto, in sede di esame dell'articolo unico mi riprometto di proporre la modifica della data. Anziché il 30 giugno 1956, sarebbe preferibile stabilire il 31 dicembre 1956, con la speranza che entro tale termine il Governo abbia il tempo sufficiente per emanare le nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Tenuto conto delle circostanze di fatto, ci troviamo nella condizione di non poter essere contrari alla richiesta di proroga, però, noi riteniamo che questa legge sia collegata strettamente al delicato problema delle norme di cui all'articolo 17 della legge sulla perequazione tributaria, e ci incombe il dovere di ricordare al Governo di volersi tenere strettamente nei limiti previsti da detta legge per non andare al di là delle direttive che il Parlamento ha dato in questa materia.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per la finanza*. Il Governo si limita a chiedere che sia mantenuto il termine fissato nel disegno di legge.

SELVAGGI, *Relatore*. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Il termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per l'emanazione da parte del Governo di nuove disposi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

zioni in materia di tasse sui contratti di Borsa, è fissato al 30 giugno 1956.

Restano ferme la composizione e le attribuzioni della Commissione parlamentare di cui allo stesso articolo 5 della legge predetta».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. (1798); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio ed altri: Autorizzazione alla liquidazione della spesa occorsa per la esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, danneggiate dalla guerra. (885).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Jervolino, Greco, Cafiero, D'Ambrosio, Chiarolanza, Scoca, Leone, Mazza, Sciaudone, Ferrara Domenico, Lombardi Pietro, Perlingieri, Amatucci, Colasanto, Titomanlio Vittoria, Napolitano Francesco, Rubinacci, Roberti, Foschini, Spampinato: Autorizzazione alla liquidazione della spesa occorsa per la esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, danneggiate dalla guerra.

Nella seduta del 24 novembre 1954 fu iniziata la discussione della proposta di legge n. 885. Successivamente, essendo stato presentato alla Camera il disegno di legge n. 1798, i due provvedimenti furono abbinati perché vertenti su materia identica ed oggi ne iniziamo l'esame congiunto.

Il relatore, onorevole Selvaggi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SELVAGGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Per una premessa necessaria alla discussione di questo disegno e di questa proposta di legge, devo ricordare che la nostra Commissione ebbe già ad esaminare in sede referente per il parere alla Commissione interni, il disegno di legge n. 317, con il quale si proponeva di concedere all'Ente Mostra d'Oltremare un contributo straordinario di 50 milioni di lire per rimborsare l'Ente sviluppo turismo dei lavori eseguiti nel comprensorio della Mostra negli anni 1947-48. Per questo provvedimento la nostra Commissione espresse parere contrario; peraltro, esso deve essere considerato assorbito da quelli che oggi la nostra Commissione è chiamata ad esaminare

La situazione della Mostra d'Oltremare credo sia abbastanza conosciuta da tutti. Si tratta di un problema che da due anni noi andiamo discutendo, anche in questa Commissione. Alla sua soluzione mirava, originariamente, la proposta di legge Riccio ed altri, con la quale si chiedeva, in sostanza, nei confronti della Mostra la applicazione della legge sui danni di guerra, affinché essa fosse rimborsata dei danni subiti dalle distruzioni e dalle requisizioni verificatesi nel periodo bellico. Tale proposta di legge non poté trovare, così come era formulata, accoglimento in base alla legge sui danni di guerra. D'altra parte, la situazione della Mostra è andata continuamente aggravandosi con un notevole progressivo aumento delle passività.

Da questa Commissione venne chiesto al Governo di svolgere una indagine perché venissero forniti gli elementi atti a dare ragione del perché si reputavano necessarie le somme richieste che apparivano piuttosto rilevanti e si chiese soprattutto che venisse presentato un programma relativo ad un riordinamento della Mostra stessa. Dopo trattative piuttosto lunghe con i competenti organi del Governo si sarebbe arrivati ad una duplice soluzione:

1°) quella che forma oggetto del disegno di legge n. 1798 con il quale viene concesso all'Ente Mostra un contributo straordinario di 402 milioni per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e un contributo annuo di 85 milioni per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55. In tal modo verrebbe sanata la parte relativa alla gestione finanziaria, lasciando tuttavia in piedi il problema dei crediti vantati da questo Ente autonomo in relazione ai danni e alle distruzioni da esso subite durante la guerra;

2°) quella che ha formato oggetto della proposta di legge dell'onorevole Riccio ed altri. D'accordo con gli organi governativi, si proporrebbero degli articoli sostitutivi del testo originario, per la concessione *una tantum* di un contributo straordinario di un miliardo e mezzo di lire a titolo di concorso per lavori di ricostruzione e ripristino ed ampliamento eseguiti dall'ente stesso.

La Mostra, in effetti, in questi anni ha proceduto già alla ricostruzione, al ripristino e all'ampliamento della propria struttura, per renderla più adeguata ai fini che lo statuto dell'ente stesso prevede. Questa cifra, tuttavia non è sufficiente a sanare l'attuale situazione deficitaria per l'impiego patrimoniale che è stato fatto in opere di ricostruzione e di ripristino. A questo riguardo si sa che il Governo avrebbe dato istruzioni al commissario straordinario dell'ente di procedere a degli stralci di crediti che sono vantati nei confronti della Mostra, per ovviare a certe deficienze finanziarie che si sono concluse addirittura con delle vertenze di carattere giudiziario.

Si tratta di situazioni tutt'altro che simpatiche per un ente che, anche se autonomo, è pur sempre un ente statale, indebolendone il nome e la funzionalità non solo sul piano nazionale ma anche internazionale.

Il Governo ha esaminato pure la possibilità di consentire al commissario straordinario (che speriamo presto venga eliminato per lasciare posto ad una gestione normale) l'alienazione di una parte del patrimonio dell'ente con la vendita a terzi di una parte della proprietà dell'ente. Questa operazione dovrebbe fruttare all'incirca un miliardo e 300 milioni (con una valutazione piuttosto prudentiale) che sommato al miliardo e mezzo che lo Stato erogherebbe *una tantum* dovrebbe consentire alla Mostra di sistemare definitivamente tutte le sue passività; e al tempo stesso di rispondere agli orientamenti suggeriti dalla nostra Commissione per giungere a un ridimensionamento della Mostra stessa.

In conclusione, per il primo provvedimento, cioè quello che consentirebbe il risanamento del bilancio di gestione con la erogazione di 402 milioni per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di 85 milioni per cinque anni per gli esercizi successivi, mi esprimo favorevolmente, anche perché all'articolo 3 sono previsti i mezzi per far fronte alla spesa.

Per quanto si riferisce alla proposta di legge dell'onorevole Riccio, leggo qui di seguito gli articoli sostitutivi concordati, come ho detto, con il Governo e accettati dai proponenti.

## ART. 1.

All'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » di cui al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, è concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a titolo di concorso per i lavori di ricostruzione, di ripristino e di ampliamento direttamente eseguiti dall'Ente stesso.

## ART. 2.

Col contributo di cui al precedente articolo si intende tacitato ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso per indennizzi od indennità per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra.

## ART. 3.

Alla spesa si provvederà prelevando la somma dal capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

## ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

A proposito dell'articolo 2 ho avuto qualche dubbio. Mi sembrava un po' strano emettere un provvedimento di legge a tacitazione di ogni diritto dell'ente in relazione al risarcimento per i danni di guerra. La legge sui danni di guerra, infatti, non prevede la possibilità di risarcire il genere di danni lamentato dalla Mostra e perciò si potrebbe creare un pericoloso precedente al quale altri enti domani potrebbero appellarsi per richiedere a loro vantaggio l'applicazione di una norma straordinaria. Inoltre, dalla relazione del commissario straordinario risulta che difficilmente si potrebbe procedere ad una sistemazione definitiva se non si ha anche l'attuazione della seconda parte del programma, e, cioè, la parte relativa all'alienazione dei beni di proprietà dell'ente, al fine di ottenere del denaro liquido col quale tacitare i creditori.

La sostanza dell'articolo 2, secondo me, potrebbe perciò essere espressa in un modo più consono, parlando, non di indennizzo, ma semplicemente di un contributo straordinario a titolo di compenso per i danni subiti a causa della guerra e delle requisizioni connesse con fatti dovuti allo stato di guerra.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

Vorrei, però, che fossero chiari due punti:

1°) una precisa raccomandazione al Governo perché in via amministrativa, attraverso cioè il commissario straordinario, si proceda nel tempo più breve possibile alla sistemazione di tutte le passività, alla eliminazione di una situazione che oserei definire scandalosa, dove una serie di ben 65 imprese hanno intentato numerose cause, pignoramenti, ecc.

2°) che gli orientamenti che il Governo potrà dare mirino pure a far rivedere lo statuto dell'ente, affinché i suoi fini sia più adeguati ad alcune possibilità pratiche e non chimeriche, dando la precisa sensazione che questo denaro dello Stato è speso bene e che esso sarà produttivo domani di proficui risultati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO. Nei confronti dello Stato la posizione è chiara: lo Stato non deve più intervenire. Però bisogna studiare la questione in modo da non precludere la via alla possibilità di avere un qualche contributo dagli altri enti che, in misura minore rispetto allo Stato, e cioè per il 15 per cento del patrimonio, concorrono alla formazione dell'Ente Mostra d'Oltremare, cioè la provincia, il comune, la Camera di commercio e il Banco di Napoli.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si può chiedere a questi enti di integrare il contributo dello Stato per agevolare la funzionalità della Mostra, ma devo aggiungere che non mi faccio illusioni sulla possibilità che questi enti possano dare un contributo proporzionale alle loro quote di partecipazione nel patrimonio dell'Ente « Mostra d'Oltremare ». Però, è indispensabile che nell'articolo 2 esplicitamente si affermi che l'Ente Mostra d'Oltremare non ha niente altro da pretendere dallo Stato per danni di guerra, sotto qualsiasi titolo. Per quanto esatte le osservazioni del relatore, io non modificarei la formulazione dell'articolo 2.

SELVAGGI, *Relatore*. Va bene. Per accedere alla richiesta dell'onorevole Riccio, l'articolo 2 si potrebbe così formulare: « Col contributo di cui al precedente articolo, si intende tacitato ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso nei confronti dello Stato per indennizzi o indennità per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra ».

RUBINACCI. Per una questione di eleganza di linguaggio legislativo, proporrei di

sostituire al termine: *tacitato* — che è proprio di bassi contratti — l'altro: *estinto*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1798, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo » di un contributo di lire 85.000.000 per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire da quello 1954-55.

(È approvato).

## ART. 2.

È autorizzata, altresì, a favore del predetto Ente la concessione di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53, da erogarsi nell'esercizio 1955-56.

(È approvato).

## ART. 3.

All'onere di lire 85.000.000 afferente alla prima quota del contributo di cui all'articolo 1 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

All'altro di complessive lire 487.511.352 relativo all'esercizio 1955-56, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvederà a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 532 per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 885, nel nuovo testo proposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

« All'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo », di cui al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, è concesso un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 a titolo di concorso per i lavori di ricostruzione, di ripristino e di ampliamento direttamente eseguiti dall'Ente stesso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo successivamente modificato:

« Col contributo di cui al precedente articolo si intende estinto ogni e qualsiasi diritto dell'Ente stesso, nei confronti dello Stato, ad indennizzi ed indennità per danni di guerra e di requisizione di beni per fatti connessi allo stato di guerra ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà mediante prelievo di una somma di pari importo dal capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno e la proposta di legge saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Permuta, con la Provincia di « Aracoeli » dei Frati Minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15. (1975).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta, con la Provincia di *Aracoeli* dei Frati Minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 ».

L'onorevole Nicola Cavallaro, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore*. L'Amministrazione demaniale possiede in Viterbo un immobile denominato « Caserma Paradiso » costituito da un fabbricato, parzialmente distrutto in seguito ad eventi bellici, di due piani più un pianterreno, con annessi chiesa, chiostro e cortile nonché da un adiacente

appezzamento di terreno di metri quadrati 4.402. La Provincia di *Aracoeli* dei Frati Minori ha chiesto la cessione della suddetta caserma offrendo in permuta uno stabile di sua proprietà sito pure a Viterbo, in piazza della Morte nn. 13, 14 e 15, composto di 32 vani dei quali 24 di nuova costruzione.

Gli organi tecnici dell'Amministrazione hanno attribuito all'immobile demaniale il valore complessivo di lire 16.401.000 e hanno determinato in lire 12.262.000 il valore dell'immobile di proprietà della Provincia di *Aracoeli* dei Frati Minori. La permuta comporta un conguaglio a favore dello Stato di lire 4.139.000, somma che il predetto Ente religioso verserà alla stipula dell'atto.

Si tratta di un provvedimento di ordinaria amministrazione che ritengo possa essere senz'altro approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Sarebbe interessante conoscere la relazione di perizia: si tratta di un valore accertato non abbastanza alto. Comunque, non è certo adeguato ai prezzi correnti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La relazione di perizia dice che si tratta di un fabbricato — già « Caserma Paradiso » — posto alla periferia e composto di due piani più un pianterreno. Prima della guerra aveva 159 vani utili: in seguito agli avvenimenti bellici, parte della chiesa venne distrutta e così la parte nord-est per complessivi trenta vani. Ai Frati furono concessi 38 vani, la chiesa e il cortile interno; alle famiglie dei sinistrati di guerra furono assegnati altri 91 vani.

Dalla perizia si rileva pure che la parte occupata attualmente dai Frati è in stato di mediocre manutenzione essendo stati eseguiti dagli stessi Frati alcuni lavori di pavimentazione e di riparazione del tetto della chiesa per adibirla al culto. Sembra che per detti lavori sia stata sostenuta la spesa di circa 5 milioni di lire.

La parte del fabbricato occupata dai sinistrati, per un totale di 91 vani, è stata suddivisa in alloggi, ma la maggior parte di essi è sprovvista di acqua potabile ed è in stato di cattiva manutenzione.

FALETRA. Ho chiesto notizia della relazione di perizia per una questione di principio. Voi sapete che negli ultimi anni sono successi fatti stranissimi: a seguito di una famosa circolare sono stati mandati fuori dai locali che occupavano i partiti politici, le organizzazioni sindacali, ecc., anche quando

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

le organizzazioni sindacali e i partiti politici avevano avanzato offerte simili a questa dei Frati di *Aracoeli* oppure avevano chiesto di pagare un equo canone. Vorrei sapere se è giusto il criterio che si segue: quando i Frati Minori chiedono di permutare, si fa luogo alla permuta; quando la richiesta viene fatta dai partiti politici o dalle organizzazioni sindacali, si oppone un rifiuto. L'amministrazione finanziaria tenga conto che non si possono fare due pesi e due misure.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi risulta.

FALETRA. Allora dovremmo fare un lungo elenco delle case del popolo sfrattate.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio presente l'utilità che ne deriva per l'amministrazione se si asseconda la proposta di permuta. Il fabbricato che ci viene offerto si trova al centro della città e potrebbe offrire una buona soluzione per dare una sede idonea ai diversi uffici finanziari, mentre l'area che si dà in cambio si trova in periferia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

« È autorizzata la cessione alla Provincia di *Aracoeli* dei Frati Minori del compendio demaniale costituito dal fabbricato denominato « Ex Caserma Paradiso » di Viterbo, parzialmente distrutto, con annessi chiesa, chiostro e cortile, e dell'adiacente appezzamento di terreno di metri quadrati 4.402, in permuta del fabbricato di proprietà di detto Ente sito pure in Viterbo, piazza della Morte nn. 13, 14 e 15, con corresponsione a favore dello Stato, a congruaggio, della somma di lire 4.139.000.

Il relativo contratto sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze (esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della società « Ala Italiana ». (2019).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze

(esercizio 1955-56) della somma di lire 125.000.000, occorrenti per le esigenze relative alla liquidazione della Società « Ala Italiana ».

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Dirò pochissime parole in quanto dalla relazione che accompagna il provvedimento si evince quale sia stato il travaglio che ha fatto giungere alla richiesta della somma. 655 milioni e 250 mila lire sono state già spese. Per ultimare le operazioni di liquidazione occorrono altri 125 milioni relativi a liquidazione di personale e diverse altre passività.

Propongo alla Commissione di votare favorevolmente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Mi pare che nel 1954, se le notizie in mio possesso non sono errate, vennero stanziati 35 milioni con la stessa motivazione contenuta in questo provvedimento. A parte ogni altra considerazione, il problema è questo: quando potrà essere considerata chiusa questa gestione di liquidazione? Vorremo, in altri termini, avere una visione chiara, un rendiconto abbastanza preciso di tutte queste spese, anche per evitare di trovarci da qui a un mese o ad un anno di fronte ad una nuova richiesta di sovvenzione.

SELVAGGI. Il mio intervento si riallaccia a quello dell'onorevole Faletra. In sostanza noi ci troviamo di fronte ad una situazione estremamente curiosa. E, cioè, una società in liquidazione ormai da dieci anni e un liquidatore che non è riuscito a dire esattamente quali siano le cifre definitive per chiudere questa partita. Sono stati presentati vari provvedimenti nel tempo, ognuno dei quali prevedeva che con quell'ulteriore somministrazione di denaro si sarebbero coperte integralmente le residue occorrenze. Noi perciò ci domandiamo: si tratta veramente dell'ultimo provvedimento per chiudere queste pendenze o da qui a qualche tempo ci troveremo di fronte ad un'altra richiesta del genere?

Proporrei, perciò, di inserire un termine preciso entro il quale la liquidazione deve essere chiusa.

PRESIDENTE. Veramente la relazione dice che con questa ulteriore erogazione di fondi tutte le passività verranno integralmente coperte.

WALTER. Effettivamente la relazione dell'onorevole Vicentini non è stata eccessivamente dettagliata e sarebbe desiderabile un'ulteriore specificazione dei motivi che possano consigliare di concedere i fondi richiesti.

VICENTINI, *Relatore*. Per quanto riguarda la mia relazione mi sono richiamato alle motivazioni illustrate nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. Ad ogni modo se la Commissione desidera conoscere il bilancio approvato dal liquidatore, possiamo rinviare l'esame del provvedimento in attesa di produrre questo documento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi è consentito, posso dare qualche spiegazione dato che ho sottomano una relazione del liquidatore il quale, tra l'altro, ha rilasciato questa dichiarazione: « Confermo che con la somministrazione di 125 milioni la gestione di liquidazione dell'Ala Italiana non avrà bisogno di altri finanziamenti ». Ecco perché nella relazione ministeriale è stato detto che si tratta di somma necessaria e sufficiente per la liquidazione definitiva della Società, frase che, come giustamente ha osservato il nostro Presidente, non esiste nei precedenti provvedimenti approvati.

Posso fare anche un elenco delle voci che formano la somma di 125 milioni. Spese di amministrazione, 6 milioni; integrazione fondo per liquidazione personale, 16 milioni; liquidazione personale Africa orientale e spese legali anche delle controparti, 12 milioni; richieste cause in corso ed eventuali altre richieste, 27 milioni; pendenze con l'avvocato Fiaccherini (lite perduta dall'ente), 24 milioni; un *quid* per le spese imprevedute, 10 milioni; debiti diversi, 26 milioni; debito verso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, 28 milioni: totale 154 milioni; meno 29 milioni di disponibilità di cassa fabbisogno: 125 milioni.

FALETRA. La esposizione fatta dall'onorevole sottosegretario mi convince ancora di più sulla necessità di chiedere un rendiconto complessivo della liquidazione della società.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Allora può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta e che nel frattempo il Governo vorrà trasmettere un rendiconto generale della gestione.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2021).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571 » già approvato dalla competente commissione del Senato.

L'onorevole Tosi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Il decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, aveva autorizzato il Ministero dei lavori pubblici ad eseguire lavori di ampliamento in una caserma della Guardia di finanza per una spesa di tre milioni e mezzo. La somma doveva essere anticipata dal Fondo massa del Corpo della guardia di finanza e i lavori dovevano essere fatti a cura del Ministero dei lavori pubblici, il quale poi avrebbe rimborsato la somma in 50 annualità con l'interesse del 4,50 per cento. Effettivamente il Fondo massa versò solo 400 mila lire e il rimanente della spesa fu pagato direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, il quale è oggi debitore verso il Fondo di 400 mila lire.

A tale scopo si dovrebbe fare due capitoli di spesa nel bilancio del Ministero e due capitoli di entrata in quello del Fondo massa per il rimborso delle 50 annualità. Tenuto conto dell'attuale potere di acquisto della moneta e visto che si determinerebbero delle eccessive complicazioni, si è pensato di disporre il rimborso immediato delle 400 mila lire a carico del Ministero competente. L'onere derivante sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1955-56.

Pertanto propongo che si dia voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.



LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

## ART. 1.

È autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571.

(È approvato).

## ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo 98 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1955-56.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto a fine seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme per la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (1732-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Franzo, Biagioni, Truzzi, Monte, Schiratti, Vicentini, Riva, Bolla, Helfer, Zaccagnini, Sangalli, De Marzi, Ferreri, Marengi, Scarascia, Sodano, Zanoni, Stella, Burato, Boidi, Negrari: « Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori ».

Questa proposta ritorna al nostro esame, essendo stata modificata dalla V Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Bonomi e altri, mirava a stabilire l'obbligo da parte del commerciante o industriale acquirente di redigere le fatture per quei prodotti che vengono acquistati direttamente dai produttori.

La V Commissione permanente del Senato della Repubblica ha introdotto nel testo dell'articolo unico della proposta di legge delle modifiche puramente formali.

Dove era detto, al primo comma: « i contratti di vendita delle derrate » ha modificato nel seguente modo: « i contratti di vendita diretta delle derrate ».

Infine, l'ultimo comma: « Le imposte comunque percette non si restituiscono » è stato giustamente sostituito col seguente: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Pertanto io propongo di accogliere integralmente le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dal Senato.

FALETRA. Siamo d'accordo su questo provvedimento legislativo e riteniamo che esso sarà utile per i coltivatori diretti. Un solo dubbio noi avevamo e si riferiva alla formulazione dell'ultimo comma: « Le imposte comunque percette non si restituiscono ».

Questa disposizione voleva riferirsi al passato, ma poteva, se male interpretata, anche riguardare l'avvenire. La questione è importante perché qualcosa del genere è avvenuto: ora, essendo stata modificata questa dizione, siamo tranquilli e ci dichiariamo d'accordo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle modifiche del Senato.

Passiamo all'esame delle singole modifiche dell'articolo unico.

Do lettura dell'articolo unico nel testo approvato dal Senato;

« La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

## LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MARZO 1956

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna e del disegno di legge n. 1961, esaminato nella precedente seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per i concorsi ad agente di cambio » (1961):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55 » (1798):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Permuta, con la Provincia di *Aracoeli* dei Frati Minori, dell'ex Caserma Paradiso di Viterbo con il fabbricato di proprietà di detto Ente sito nella stessa città, in piazza della Morte, nn. 13, 14 e 15 » (1975):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 10 novembre 1954, n. 1079, per la emanazione da parte del Governo di nuove norme in materia di tasse sui contratti di borsa ». (1979):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione del rimborso al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza della somma di lire 400.000 anticipata dal Fondo stesso a mente dell'articolo 7 del regio decreto legge 10 maggio 1938, n. 571 ». (202):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e delle seguenti proposte di legge:

Riccio ed altri: « Autorizzazione alla liquidazione della spesa occorsa per la esecuzione dei lavori per il ripristino delle opere dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo, danneggiate dalla guerra ». (885):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Bonomi ed altri: « Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori ». (1732-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angioy, Berloff, Berzanti, Bigi, Carati, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chauramello, Colasanto, Facchin, Faletra, Geremia, Guggenberg, Infantino, Longoni, Merizzi, Nicoletto, Riccio, Roselli, Salizzoni, Schiratti, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Di Stefano Genova, Ferreri Pietro, Marzotto, Pella.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO